

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2810 del 06/06/2022
Oggetto	FE17A0018 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' BUONACOMPRA NEL COMUNE DI CENTO (FE) - RICHIEDENTE: COOPERATIVA AUTOTRASPORTI CENTESE G.T.B.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2973 del 03/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FE17A0018  
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE  
SOTTERRANEE AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA'  
BUONACOMPRA NEL COMUNE DI CENTO (FE)  
RICHIEDENTE: COOPERATIVA AUTOTRASPORTI CENTESE G.T.B.

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

**PREMESSO CHE:**

- in data 28/02/2022 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2022/32795, l'istanza presentata a nome della Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. Scarl (C.F./P.IVA 00298520388) con sede legale in Via Bondenese n. 83 nel Comune di Cento, volta ad ottenere la modifica della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati FE17A0018;
- la vigente concessione FE17A0018 prevede un prelievo tramite pozzo con una portata di 1,0 l/s ed un volume massimo annuo di 250 mc per l'impianto di autolavaggio dei mezzi aziendali;
- la domanda di variante di cui sopra prevede un aumento dei volumi annui prelevabili per un massimo di 750 mc a seguito dell'incremento dei fabbisogni aziendali;

VERIFICATO che la variante in esame si configura come variante sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001, ed è pertanto da assoggettare al procedimento di rilascio di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**DATO ATTO CHE:**

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- la domanda presentata è corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita nel caso specifico da relazione tecnica e relazione idrogeologica a firma della Dott.ssa Geol. Mariantonietta Sileo;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 67 del 16/03/2022 è stato dato conto della domanda di variante in oggetto presentata dalla Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- con nota prot. n. PG/2022/39894 del 10/03/2022 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- il parere della Provincia di Ferrara, che non si è espressa formalmente nel merito, si intende positivo ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/60776 del 12/04/2024 questo Servizio ha richiesto alla Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione richiesta è stata fornita con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/65890 del 21/04/2022;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- il pozzo in esame è stato realizzato nel 2006 in località Buonacompra nel Comune di Cento (FE) in area di proprietà del richiedente censita al Catasto Terreni comunale al Foglio 13 mappale 323 ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=684868, Y=964215;
- le acque di pozzo sono utilizzate nell'impianto di autolavaggio aziendale per il lavaggio dei camion della ditta concessionaria;
- la domanda di variante in oggetto prevede un aumento dei prelievi attualmente autorizzati a fronte dell'incremento dei viaggi registrato nell'ultimo anno con conseguente aumento dei lavaggi richiesti;
- vengono stimati un massimo di 1.000 lavaggi all'anno con un consumo di 0,75 mc/lavaggio, corrispondenti ad un prelievo massimo di 750 mc/anno, mantenendo invariata la portata istantanea di 1,0 l/s;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo "buono" e caratterizzato da ricarica mista alpina e appenninica;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi "lieve" (portata inferiore a 25 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la metodologia ERA prevista dalla sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli

specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";

- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico, "fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia";

#### ACCERTATO CHE:

- la derivazione in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

#### RILEVATO INOLTRE CHE:

- Ai fini della determinazione del canone annuo di concessione la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta, invariata rispetto alla precedente concessione, rientra nelle tipologie di cui alla f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- la variante in oggetto non comporta modifiche del canone annuo di concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della variante alla concessione di derivazione FE17A0018 per i quantitativi sopra indicati, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 26/05/2022 (assunta agli atti con prot. n. PG/2022/87799 del 26/05/2022);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2022/87799 del 26/05/2022;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. Scarl (C.F./P.IVA 00298520388) con sede legale in Via Bondenese n. 83 nel Comune di Cento, la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e assimilati (autolavaggio) FE17A0018, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Buonacompra nel Comune di Cento (FE) in area di proprietà del richiedente censita al Foglio 13, mappale 323 del Catasto Terreni comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=684868, Y=964215;

- c) di stabilire il limite dei quantitativi prelevabili in 1,0 l/s di portata istantanea e in 750 mc/anno di prelievo totale;
- d) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del relativo contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- e) di approvare il disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- g) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2031 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- h) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- i) di precisare che il canone per l'annualità 2022 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 170,31, somma che è stata versata in data 19/01/2022 tramite sistema PagoPA;
- j) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- k) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- l) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

- m) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- n) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- o) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
Dott.ssa Marina Mengoli  
*firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla Cooperativa Autotrasporti Centese G.T.B. Scarl, (C.F./P.IVA 00298520388) con sede legale in Via Bondenese n. 83, località Buonacompra nel Comune di Cento (FE), Procedimento cod. n. FE17A0018.**

### ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 1,0 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 750 metri cubi annui**.

Il volume di cui sopra viene concesso per l'utilizzo nell'impianto di autolavaggio aziendale.

La derivazione può essere esercitata nei limiti sopraindicati durante l'intero anno di 365 giorni.

### ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica verrà prelevata tramite il pozzo realizzato in via Bondenese 83, località Buonacompra, nel Comune di Cento (FE). su terreni censiti al Foglio 13, mappale 323 del Catasto Terreni comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=684868, Y=964215.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono di seguito riassunti:

- profondità 70 m
- diametro 125 mm
- materiale PVC
- tratto fenestrato 52 – 67 m
- tipo pompa elettropompa sommersa da 1,1 kW
- portata max di esercizio 1,0 l/s
- testa pozzo dotata di contaltri all'interno di pozzetto in cls con coperchio.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è assentita fino al 31/12/2031, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

### **ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

## ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

## ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore installato per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture del relativo contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0018**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

#### **ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

#### **ART. 8 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del

soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**